

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ETICI PER LA PRATICA CLINICA

Art. 1

(Istituzione dei Nuclei Etici per la Pratica Clinica)

1. Presso gli enti pubblici del Servizio sanitario regionale sono istituiti i Nuclei Etici per la Pratica Clinica (NEPC).

Art. 2

(Costituzione e durata)

1. I NEPC sono costituiti con provvedimento dell'Organo di vertice dell'ente e durano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione.
2. I componenti sono scelti in base alla specifica competenza ed esperienza professionale posseduta nel settore bioetico. L'incarico può essere conferito per non più di due volte consecutive.
3. Nella nomina dei componenti viene garantito l'equilibrio di genere.
4. I componenti svolgono l'attività a titolo gratuito.

Art. 3

(Composizione)

1. Fanno parte dei NEPC:
 - a) un bioeticista;
 - b) un giurista;
 - c) uno psicologo;
 - d) una rappresentanza dei medici operanti nell'ente;
 - e) una rappresentanza degli operatori delle professioni sanitarie operanti nell'ente;
 - f) un medico di medicina generale e/o un pediatra di libera scelta;
 - g) un assistente sociale;
 - h) un rappresentante delle associazioni di volontariato.
2. Non possono essere nominati componenti interni all'ente per più di due terzi della composizione complessiva

Art. 4

(Presidente)

1. Il NEPC elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente o il vicepresidente devono essere scelti tra i componenti esterni.

Art. 5
(Regolamento)

1. Con regolamento, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di costituzione, i NEPC approvano il regolamento per il proprio funzionamento, nonché per la disciplina delle ipotesi di decadenza e di dimissioni dei componenti.

Art. 6
(Istanze)

1. Le richieste di parere al NEPC vengono effettuate per iscritto.
2. Possono rivolgersi al NEPC:
 - a) i pazienti ricoverati ed i loro familiari;
 - b) i singoli operatori e le équipe operanti nell'ente;
 - c) i cittadini e le associazioni che si occupano del sostegno e dell'assistenza alle persone malate e alle loro famiglie.
3. Possono accedere al NEPC anche gli assistiti e/o i familiari e gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria.
4. La richiesta di parere e il parere espresso dal NEPC sono registrati nella cartella clinica del paziente, previa informazione al paziente ed alla famiglia.
5. Al fine di favorire l'accesso, il NEPC si impegna a pubblicizzare adeguatamente la propria attività.

Art. 7
(Attività)

1. I NEPC svolgono le seguenti attività:
 - a) analisi etica di casi clinici;
 - b) sviluppo di raccomandazioni ed indirizzi operativi;
 - c) formazione del personale e informazione ai cittadini;
 - d) fornire contributi in materia di allocazione ed impiego delle risorse.
2. L'analisi etica di casi clinici particolarmente impegnativi ha la finalità di supportare gli operatori sanitari e l'istituzione sanitaria in maniera da garantire decisioni eticamente giustificate nella definizione del percorso di cura e prevenire possibili conflitti nella gestione dello stato di salute dei pazienti. Ove necessario i comitati possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Il NEPC può sviluppare, autonomamente o su specifica istanza, raccomandazioni e indirizzi operativi di carattere etico su problemi rispetto ai quali vige incertezza e non è ancora stato maturato un orientamento condiviso. Nell'elaborazione dei documenti il NEPC può coinvolgere anche rappresentanti dei contesti clinici di riferimento in maniera da garantire che le raccomandazioni e gli indirizzi operativi si basino su una specifica conoscenza del settore. Le raccomandazioni e gli indirizzi operativi sono sottoposti soggetti a periodica revisione.
4. La formazione è rivolta ai componenti dei NEPC e agli operatori sanitari e sociali ed avviene, previo coinvolgimento dei responsabili della formazione degli enti di riferimento, attraverso la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, corsi. È possibile utilizzare anche modalità formative più innovative quali la formazione sul campo e la discussione di casi clinici. Rientra fra i compiti dei NEPC anche la sensibilizzazione dei cittadini e, in

particolare, dei giovani e delle associazioni di volontariato, sulle tematiche della salute e del sostegno ai malati ed ai loro familiari.

5. Il tema dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in contesti complessi e caratterizzati da risorse tendenzialmente in diminuzione può costituire oggetto di riflessione etica dei comitati in relazione allo svolgimento degli ulteriori compiti ad essi attribuiti.

Art. 8 (Istruttoria e pareri)

1. I componenti esaminano gli atti istruttori esclusivamente per l'attività del NEPC.
2. Le singole posizioni manifestate sulle questioni oggetto di esame non possono essere divulgate.
3. I pareri formulati dal NEPC possono essere pubblicati: trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nel Regolamento. La pubblicazione non deve consentire in nessun caso di risalire alle persone coinvolte.
4. I pareri su singoli casi clinici sono redatti per iscritto e trasmessi al richiedente.
5. Il NEPC può chiedere di conoscere se il parere formulato sia stato accolto, come si sia evoluto il caso analizzato e quale sia stato il livello di soddisfazione delle parti interessate.

Art. 9 (Relazioni tra i NEPC)

1. I NEPC possono svolgere la propria attività anche a favore degli altri Comitati, qualora la peculiarità del caso lo richieda.

Art. 10 (Risorse)

1. Gli enti presso cui i NEPC sono costituiti assicurano risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti di segreteria e, in generale, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE